



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.12 in data 12 febbraio 2024.

La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 7 marzo 2024 per decorrenza dei termini.

Codognè, lì 5 APRILE 2024

Il Responsabile del Servizio
f.to (dott. Vendramini Mario)

[Digitare qui]

COMUNE DI CODOGNE'
Provincia di TREVISO

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. del

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori, secondo le previsioni dello Statuto Comunale.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente documento valgono le seguenti definizioni e regole:
 - **quorum strutturale o numero legale:** è il numero dei componenti la Giunta richiesto per la validità delle sedute;
 - **quorum funzionale:** è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
 - **seduta:** è la riunione dei componenti la Giunta dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta da Presidente;
 - **ordine del giorno:** elenco dei punti oggetto di trattazione nella singola seduta;
 - **comunicazioni:** punti all'ordine del giorno non costituenti proposte deliberative o interrogazioni;
 - **Presidente:** è colui che presiede la seduta e cioè, secondo i casi, il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore presente secondo l'ordine indicato dal sindaco al momento della nomina della Giunta

Art. 3 Segreteria della Giunta

1. Il Segretario Comunale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti alla partecipazione alle sedute della Giunta Comunale, è assistito da un Ufficio di Segreteria.
2. Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare non componenti secondo quanto previsto di seguito.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 4 Obbligo di presenza

1. È dovere degli Assessori, regolarmente convocati, partecipare alle sedute della Giunta Comunale, oppure giustificare l'assenza.
2. La giustificazione dell'assenza è comunicata al Sindaco per la verifica della regolare partecipazione ai fini di quanto previsto all'art. 15.

Art. 5 Obbligo del segreto

1. I componenti della Giunta, il Segretario Comunale, i dipendenti e i soggetti estranei all'amministrazione eventualmente ammessi all'adunanza sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 6 Sedute

1. La Giunta si riunisce, di norma, una volta a settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e si tengono di norma presso la sede municipale.
3. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale può aver luogo anche con modalità telematica che consenta a uno o più dei componenti l'organo ed il Segretario Comunale di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono tenute presso la Residenza Municipale.
4. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti.
5. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
6. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle riunioni devono assicurare, nella massima possibile riservatezza delle comunicazioni e sicurezza del sistema, la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di:
 - a. percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - b. intervenire nella discussione;
 - c. effettuare una votazione palese, salva l'attivazione di idonei sistemi che consentano il voto segreto nei casi previsti dalla normativa.
7. Deve essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché, al Presidente, la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare, insieme al segretario, e proclamare i risultati della votazione.

Art. 7 Convocazione e ordine del giorno

1. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta e convoca la Giunta con ogni mezzo idoneo.
2. Il sindaco fissa l'ordine del giorno in raccordo con il Segretario Comunale coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria.
3. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta sono predisposte dai competenti uffici e corredate dai pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 almeno 48 ore prima della seduta – salvo casi d'urgenza – per la previa visione da parte del Segretario ai fini della successiva formazione dell'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno, con eventuali comunicazioni, viene trasmesso agli Assessori unitamente alla convocazione.

Art. 8 Apertura della seduta

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica, comprendendosi a tal fine anche il Sindaco.
2. Gli Assessori dichiarano la loro presenza al segretario e, allorché è raggiunto il numero legale, il segretario ne informa il Sindaco.
3. Se, trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il numero legale non è stato raggiunto, il Segretario ne informa il Sindaco che, accertata l'assenza del numero legale, dichiara deserta la seduta.

Art. 9 Astensione obbligatoria dalla seduta

1. Gli Assessori debbono astenersi da prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala o, se da remoto, disattivano il collegamento alla seduta, avvertendone il Segretario comunale per la registrazione a verbale e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

Art. 10

Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale:
 - a. partecipa alle riunioni della Giunta con l'assistenza dell'Ufficio di Segreteria, dallo stesso costituito;
 - b. è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
 - c. svolge ogni altro compito relativo al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori della Giunta richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente documento.

Art. 11

Partecipazione di non componenti la Giunta Comunale

1. I Responsabili di Area e dipendenti comunali, invitati dal Sindaco ed autorizzati dal segretario Comunale, possono essere chiamati a partecipare alla seduta – anche in modalità telematica – su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali.
2. Sugli argomenti posti in discussione, eccezionalmente e su questioni a carattere tecnico, possono essere chiamati ad intervenire altri soggetti, anche esterni e sarà possibile il ricorso alla modalità telematica.

Art. 12

Discussione e presentazione di emendamenti

1. Gli oggetti vengono di norma trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita nell'ordine del giorno.
2. Le proposte da sottoporre all'esame della Giunta sono predisposte dai competenti uffici e devono essere corredate dai pareri previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il sindaco enuncia l'oggetto da trattare e dà lettura della proposta. L'eventuale illustrazione della medesima è svolta dal Sindaco o da altro Assessore competente per materia.
4. Aperta la discussione, il Sindaco dà la parola agli Assessori che ne facciano richiesta.
5. Durante la discussione ciascun Assessore può presentare al Sindaco proposte di emendamento.
6. L'approvazione di una proposta emendata che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta o comunque, ad altro momento successivo all'acquisizione agli atti del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. L'approvazione di una proposta emendata implicante una modificazione sostanziale della proposta in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta o, comunque, ad altro momento successivo all'acquisizione agli atti dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Il giudizio sull'eventuale rinvio spetta al Segretario Comunale.

Art. 13

Sistemi di votazione

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Gli Assessori che si trovino nelle condizioni per le quali è prescritta l'astensione devono comunque astenersi dal votare oltre che a prendere parte alla discussione.
3. La votazione può essere palese o segreta.
4. La votazione di norma è palese e si effettua, a discrezione del Sindaco, per appello nominale o per alzata di mano. Al di fuori dei casi in cui ricorre l'obbligo di astensione, gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
5. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente, di norma, quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti individuali.

Art. 14
Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15
Processo verbale

1. Di ogni seduta, il segretario Comunale coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, redige il processo verbale.
2. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario Comunale deve:
 - a. indicare il giorno e l'ora della seduta, i nomi degli Assessori presenti all'appello di apertura e degli Assessori giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b. indicare i voti favorevoli e contrari nonché astenuti;
 - c. elencare gli argomenti trattati durante la seduta non costituenti proposte di deliberazione, con l'indicazione degli orientamenti ed indirizzi forniti in sede di discussione.

Art. 16
Deliberazioni

1. All'interno della procedura informatica di gestione degli Atti Amministrativi in uso presso l'Ente è conservato in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale l'originale informatico delle deliberazioni votate ed approvate, sottoscritte dal Presidente e dal segretario Comunale.
2. Fino alla completa informatizzazione dell'iter di gestione documentale, l'Ufficio di Segreteria custodirà l'originale analogico del verbale delle deliberazioni con numerazione progressiva annuale.

Art. 17
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
2. La pubblicazione avviene a cura dell'Ufficio di Segreteria e contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Art. 18
Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. In caso d'urgenza, la Giunta delibera l'immediata eseguibilità
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono efficaci dal momento della loro adozione e sono pertanto attuabili fin dalla loro approvazione da parte della Giunta.